

 	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –     Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV	
Codice Fiscale: 80025740657 Telefono: 0828 307691 Tel/Fax: 0828 612056	Sito internet: www.iclevanost.edu.it E-mail: saic86400a@istruzione.it P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Codice meccanografico: SAIC86400A Codice Autonomia: n. 109 Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

Prot. n. 643

Olevano sul Tusciano 20/02/2020

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

SEZIONE "Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza
"BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 19/02/2020



TEAM PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

- ✓ Il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela MIRANDA
- ✓ Ins. Virginia DI CUNZOLO
- ✓ Prof. Ezio VICINANZA

*«Non essere vittima di bullismo in silenzio.
Non permettere che facciano di te una vittima.*

Indice

1. Premessa
2. Definizione di bullismo e cyberbullismo
3. Normativa di riferimento
4. Compiti:
 - del Dirigente Scolastico
 - del Referente del Bullismo e del Cyberbullismo
 - il Team di gestione dell'emergenza
 - del Collegio Docenti
 - del Consiglio di classe
 - del docente
 - del genitore
 - gli alunni
5. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi
6. Mancanze disciplinari
7. Sanzioni disciplinari
8. Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14^{enne}
9. Oscuramento – rimozione -blocco di contenuti diffusi sulla rete
10. ALLEGATO A: Scheda di prima segnalazione

1. PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno conosciuto ma negli ultimi anni, attraverso l'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha assunto forme devastanti. Esso va a colpire ed interessare in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto, dal genere, dalle competenze personali, dal livello di cultura, dalle possibilità economiche.

Studi svolti dalla psicologia, dalla sociologia e oggi anche dalla giurisprudenza, hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la **prevenzione**, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola.

Molte esperienze in scuole straniere hanno sottolineato l'importanza di un approccio integrato per combattere il fenomeno nell'ambito scolastico. Una politica antibullismo a scuola rappresenta la strategia con maggiori probabilità di successo, "...alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate". (da Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo).

Finalità del Regolamento

Il nostro Istituto intende cogliere l'invito del Ministero a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in tal senso il presente Regolamento costituisce uno strumento per:

- incrementare la **consapevolezza** del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie.
- individuare e disporre modalità di **prevenzione** e **intervento** al fine di contrastare il fenomeno.
- definire le modalità di **intervento** nei casi in cui si verifichino e accertino episodi.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Definizione di bullismo

Il bullismo è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo, **ripetuto** nel tempo, contro una vittima che **non riesce a difendersi**.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci consentono di riconoscerlo

- **Intenzionalità** - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- **Ripetizione** - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- **Squilibrio di potere** - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità Le

tipologie degli atti di bullismo

- **Fisico**: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- **Verbale**: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- **Indiretto**: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

I ruoli

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**:

- **bullo** - vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica. Ecco perchè le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi.
- **vittima** - non reagisce perchè paralizzata dalla paura, perchè non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola.
- **sostenitori del bullo** - non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva.
- **spettatori passivi** - non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perchè non sanno come intervenire.
- **difensori della vittima** - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è definito come un'**azione aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando **mezzi elettronici**, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Le caratteristiche

- **Intenzionalità** - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- **Ripetizione** - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- **Squilibrio di potere** - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità
- **Anonimato** - chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione).
- **Rapida diffusione** - il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale).
- **Permanenza nel tempo** – il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
- **Pubblico più vasto** - un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.

- **Senza tempo e senza spazio** - l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (a casa, di giorno/di notte).

Le tipologie

- **scritto-verbale**: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).
- **visivo**: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.
- **esclusione**: dalla comunicazione online, dai gruppi.
- **impersonificazione**: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.

I ruoli

I protagonisti sono gli stessi del bullismo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la “condivisione” o i “like”, possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

Conseguenze a breve e a lungo termine per la vittima, il bullo e gli spettatori

Conseguenze a breve e a lungo termine del bullismo sulla vittima:

- difficoltà scolastiche e relazionale non presenti in precedenza
- problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi
- comportamenti autolesionistici, pensieri suicidi
- suicidio

Conseguenze a breve e a lungo termine del cyberbullismo sulla vittima:

- allontanamento dalla relazione coi pari diminuzione del rendimento scolastico disturbi d'ansia e depressivi
- bassa autostima e senso di colpa pensieri suicidi
- suicidio

Le statistiche dimostrano che gli effetti del cyberbullismo sulla vittima rispetto a quelli del bullismo sono più gravi.

Conseguenze a breve e a lungo termine sul bullo

- esternalizzazione di condotte non adatte come aggressività, oppositività, antisocialità violazione delle norme sociali
- discontrollo emotivo disturbi psicotici
- problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo, rischio di fallimento in campo affettivo
- depressione

Conseguenze a breve e a lungo termine sul cyberbullo

- scarsa empatia
- comportamenti aggressivi e criminali abuso di alcool e droghe dipendenza dalla tecnologia

Conseguenze a breve e a lungo termine sugli spettatori

- allontanamento sociale
- percezione di un contesto insicuro, non protetto ansia sociale
- rafforzamento di una logica di indifferenza, scarsa empatia tendenza a negare o a sminuire il problema

N.B.: Non si può parlare di cyberbullismo per singoli episodi di prepotenza ma di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO, LITIGIO, REATO.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che definisce il cyberbullismo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- Dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- Dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

3.1 LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di

intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare **“misure preventive”** atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

4. I COMPITI:

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE SOPRA DETTE:

4.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

4.2 IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

4.3 IL TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;
- Conduce la valutazione del caso;
- Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;
- Implementa alcuni interventi;
- Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità
- Agisce in stretta connessione con i servizi del territorio

4.4 IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- Predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

4.5 IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

4.6 IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

4.7 I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo.

- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio.

4.8 GLI ALUNNI

- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio;
- Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano;
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

5. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni.

Questi tre punti riguardano:

1. **PREVENZIONE UNIVERSALE**
2. **PREVENZIONE SELETTIVA**
3. **PREVENZIONE INDICATA**

PREVENZIONE UNIVERSALE:

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per verificare o captare situazioni di disagio, la scuola predispone apposite griglie di osservazione, da compilare da parte degli docenti; la scuola può proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o

comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe. Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica:

- La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo; altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo.
- L'istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo.
- La discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari.
- La promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.
- La messa a disposizione di una casella mail o di un punto di raccolta dove gli studenti possano riferire o denunciare eventuali episodi.

PREVENZIONE SELETTIVA:

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso:

- Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: rete Ali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- Incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- L'istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto o intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione o collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
- Incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

PREVENZIONE INDICATA

Contemporaneamente all'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo:

Prima fase: presa in carico e valutazione del caso

- Informazione immediata al Dirigente Scolastico;
- Analisi e valutazione del fatto
- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico
- Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza
- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza

SE i fatti sono confermati / esistono prove oggettive:

Vengono stabilite le azioni da intraprendere;

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

Terza fase: azioni e provvedimenti

SE i fatti sono confermati:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
2. Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
4. Eventuale **avvio della procedura giudiziaria**: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
5. **Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.**

Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

6. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- Sospensione.

TABELLA SANZIONI

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe	Docente
		Ritiro temporaneo del cellulare e ammonizione del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	1) Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata) 2) Sospensione n. 2 giorni	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo
Violazione della Privacy	L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 1 a fino a 10 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 5 a fino a 15 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, Impersonificazione: Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</i>	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserire integralmente in un blog pubblico.	diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.</i> 2) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, ...) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggeria istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. 1 <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2 <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3 <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i> N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
--	---	---	---

8. Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14^{enne}

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'**istanza di ammonimento** nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

9. Oscuramento – rimozione -blocco di contenuti diffusi sulla rete

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo (in allegato al presente Regolamento) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it. Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

L'Istituto Comprensivo, con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi si impegna ad arginare con strumenti educativi il fenomeno e a supportare le vittime di ogni forma di prevaricazione.

ALLEGATO A

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____ **Scuola:** _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima _____
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima Classe:

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____	Classe _____	Nome _____
_____	Classe _____	Nome _____
_____	Classe _____	

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?
